



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 3 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 04 GENNAIO 2006.**

**OGGETTO: TAR PUGLIA - BARI - RICORSO DELLA VISAGGIO S.R.L. E STUDIOPIU'
DI PASQUALE LOSITO C/ COMUNE DI MOLFETTA PER
L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA, DELL'ORDINANZA
SINDACALE N. 41448/2005 DI ADOZIONE MISURE PER RILASCIO
CONCESSIONE E/O NULLA OSTA PER INSTALLAZIONE IMPIANTI
PUBBLICITARI.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **10 gennaio 2006** al **25 gennaio 2006**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 28.12.2005, con prot. n. 125, è stato notificato a questo Ente – a cura degli Avv.ti Rosaria Gadaleta e Davide de Gennaro – il ricorso proposto dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari – dalla società Visaggio s.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Sig. Visaggio Felice e dalla ditta Studiopiù di Pasquale Losito, in persona del legale rappresentante Sig. Pasquale Losito c/ il Comune di Molfetta;

il ricorso de quo è inteso ad ottenere l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale n. 41448 del 06.09.2005 avente ad oggetto adozione misure per rilascio di concessione e/o nulla osta autorizzativo per l'installazione di impianti pubblicitari, nonché della nota del 31.10.2005, prot. n. 53878, con la quale è stata comunicata alla società Visaggio l'adozione della detta ordinanza;

I ricorrenti (entrambi titolari di impianti pubblicitari installati sul territorio comunale ed esercenti l'attività d'impresa nel campo della pubblicità stradale) ritengono illegittimi i provvedimenti impugnati per i seguenti motivi in diritto: "1- Violazione dell'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, T.U. Enti Locali – Difetto di motivazione – Carenza di potere – Sviamento. ... 2. Incompetenza – Violazione ed erronea

applicazione dell'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000 – Carenza di Potere – Sviamento. ... 3.- Violazione ed erronea applicazione degli artt. 3 e 36 del D. Lgs. N. 507/93 – Eccesso di potere per erronea presupposizione – Difetto di istruttoria – Travisamento – Illogicità manifesta. ... 4. Violazione ed omessa applicazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, approvato con delibera di C.C. n. 23 del 20.2.1995 così come modificato con delibera di C.C. n. 14 del 30.4.2004 – Violazione del D.Lgs. n. 507/93 – Eccesso di Potere per omessa presupposizione – Carente motivazione – Illogicità. ...”;

Ciò premesso ;

Ritenuto necessario, essendo la domanda destituita di ogni e qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto, costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Puglia Bari – dalla società Visaggio s.r.l. e dalla ditta Studiopiù, come legalmente rappresentate c/ il Comune di Molfetta, conferendo, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore della P.A.. all'Avv. Rossella Chieffi, da Terlizzi, che già difende il comune in giudizi di identico contenuto;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di conferire all'Avv. Rossella Chieffi, con studio in Terlizzi, alla Via Mazzini n. 14, l'incarico rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Puglia – Bari - dalla società Visaggio s.r.l. e dalla ditta Studiopiù di Pasquale Losito, come legalmente rappresentate, meglio indicato in premessa.
- 2) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato.
- 3) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.

- 4) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 5) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
